

## Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione

### Assicurazione collettiva Simplycard

#### Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, casella postale, 8021Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito ai diversi componenti assicurativi, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative definite qui di seguito.

#### Bagagli

– Risarcimento di oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio che vengono danneggiati o distrutti durante il viaggio, o di oggetti consegnati a un'impresa di trasporto per il trasporto che vengono persi o danneggiati durante il trasporto dall'impresa di trasporto.

#### Comfort viaggi (ritardo del viaggio)

– Assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti per l'hotel, la riprenotazione e le chiamate telefoniche a causa della cancellazione o di un ritardo di almeno tre ore di un volo o di un treno passeggeri.

#### Estensione della garanzia

– Indennizzo delle spese di riparazione o di sostituzione di un apparecchio assicurato che sia inutilizzabile a causa di difetti di materiale e/o di fabbricazione dopo la garanzia del fabbricante o del rivenditore (utilizzo della carta di almeno il 50%).

Chi sono gli assicurati?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa Simplycard (di seguito denominata carta) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.

Nel contesto del componente assicurativo B Comfort viaggi (ritardo del viaggio), la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).

Nell'ambito del componente assicurativo A Bagagli, oltre al titolare della carta, sono considerate coassicurate (copertura familiare) anche tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare, nonché i figli minorenni del titolare che non vivono nello stesso nucleo familiare, a condizione che il titolare partecipi al viaggio in questione come co-viaggiatore.

Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono riservate le restrizioni locali nelle Condizioni Speciali per le singole componenti dell'assicurazione, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA:

#### Tutte le componenti assicurative:

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata per la persona assicurata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata.

Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti audaci in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- negligenza grave o atto/omissione intenzionale;
- commettere o tentare di commettere un reato o un misfatto.

Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie.

Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo.

#### Estensione della garanzia

– Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.-, i dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irricognoscibile, i dispositivi privi di garanzia del fabbricante o del rivenditore, i dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore, i dispositivi che sono o sono stati usati per scopi professionali o commerciali, gli errori o i malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originaria del fabbricante, gli impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne, utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba), componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente.

A quanto ammonta il premio?

Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni delle carte Simplycard; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.

Quali sono gli obblighi per le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno; in caso di danni dovuti a malattia o infortunio, la persona assicurata deve assicurarsi che i medici curanti siano esonerati dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Allianz.
- La persona assicurata deve soddisfare completamente i suoi obblighi contrattuali e i obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (tra l'altro, notifica immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nel punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta Simplycard. Per i componenti dell'assicurazione viaggi la copertura assicurativa vale indipendentemente dal momento in cui è stato prenotato il viaggio o dal fatto che il titolare di carta si trovi già in viaggio. La copertura assicurativa cessa con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare di carta) oppure con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva alla base della presente assicurazione intercorrente fra BonusCard e Allianz.

Come tratta i dati Allianz?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come Allianz protegge i vostri dati. Per leggere l'informativa sulla protezione dei dati, cliccare su [www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner](http://www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner).

## Panoramica delle prestazioni assicurative

Assicurazioni	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (maximale)	
A Bagagli	Risarcimento degli oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio. Si applica una franchigia di CHF 200.– per sinistro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.	per evento	CHF 2'000.–
B Comfort viaggi (ritardo del viaggio)	Assunzione delle spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese telefoniche.	per evento	CHF 1'000.–
C Estensione della garanzia	Indennizzo delle spese di riparazione o di sostituzione di un apparecchio assicurato che sia inutilizzabile a causa di difetti di materiale e/o di fabbricazione dopo la garanzia del fabbricante o del rivenditore (utilizzo della carta di almeno il 50%).	per anno	CHF 4'000.–

## Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) Simplycard

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata Bonuscard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative .....	2
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione .....	3
A	Bagagli .....	3
B	Comfort di viaggio (ritardo del viaggio) .....	4
C	Private Medical (costi di sanità) .....	4

### I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative non prevedano disposizioni contrarie.

#### 1 Persone assicurate

- 1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta Simplycard (di seguito denominata Card) valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.
- 1.2 Nel contesto della componente assicurativa B Comfort viaggi (ritardo del viaggio) la copertura si estende, oltre che al titolare della carta autorizzato, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).
- 1.3 Nel contesto della componente assicurativa A Assicurazione bagagli la copertura si estende, oltre che al titolare di una carta, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), a condizione che il titolare della carta partecipi al viaggio in questione.

#### 2 Validità geografica

La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle singole componenti assicurative.

#### 3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa

- 3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta Simplycard e termina alla scadenza della carta o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della carta) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz.
- 3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle questioni assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.
- 3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 in conformità alle

Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:

- Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta Simplycard (numero della carta di credito)
- Su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle questioni assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.

- 3.4 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta dal contraente dell'assicurazione per via elettronica. Firmando o utilizzando la carta il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto.

#### 4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- 4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz.
- 4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz.

#### 5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

#### 6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.
- 6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
  - Abuso di alcool, droghe o medicinali;
  - Suicidio o tentato suicidio;
  - Partecipazione a scioperi o disordini;
  - Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
  - Partecipazione consapevole a imprese rischiose;
  - Colpa grave o premeditazione od omissione;
  - Crimini, reati perpetrati o tentati.

- 6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie.
- 6.6 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.
- 6.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
- 6.8 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

## 7 Definizioni

- 7.1 Svizzera  
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.2 Denaro  
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 7.3 Viaggio  
È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.
- 7.4 Mezzi di trasporto pubblici  
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 7.5 Epidemia  
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.6 Pandemia  
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

## 8 Clausola complementare

- 8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.
- 8.2 Se tuttavia Allianz ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

## 9 Gerarchia normativa

Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

## 10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

## 11 Indirizzo per contatti

Allianz  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen  
info.ch@allianz.com

## II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

### Carte Simplycard

#### A Bagagli

##### 1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

##### 2 Ambito di validità geografica

L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Rimane escluso il luogo abituale di domicilio della persona assicurata.

##### 3 Oggetti assicurati

È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.

##### 4 Eventi e prestazioni assicurati

- 4.1. In caso di:
- Danneggiamento e distruzione
  - Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici o
  - Consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici
- Per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni:
- in caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato;
  - in caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente;
  - è considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %;
  - per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene riscalato il valore del materiale;
  - in caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta ad un massimo del 10 % della somma assicurata convenuta;
  - per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione;
  - il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.–;
  - per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.–.
- 4.2. Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
- 4.3. Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli preziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equipaggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.
- 4.4. La persona assicurata deve sostenere una franchigia di CHF 200.– per ogni sinistro dovuto a furto.

- Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori;
- Valori coperti da un'assicurazione speciale;
- Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti e Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo;
- Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto);
- Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
- Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
- Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;
- Occhiali, apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici;
- Furto, perdita e distruzione di denaro.

## 6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata;
- smarrimento, perdita e dimenticanza;
- effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata;
- modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura;
- influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso;
- disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.

## 7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.

## 8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 8.1. La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
  - in caso di danno, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo;
  - in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2. Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
- 8.3. L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Allianz potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4. Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.
- 8.5. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz, la persona assicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz l'evento assicurato o il sinistro.
- 8.6. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
  - modulo per la segnalazione di sinistri Allianz;
  - conferma di prenotazione;
  - conferma di sinistro da parte dell'impresa di trasporti (ad es. Property Irregularity Report (PIR));
  - conferma da parte dell'impresa di trasporti in merito allo smarrimento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento;
  - ricevuta d'acquisto originale, in sua assenza il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preventivo spese.

## B Comfort di viaggio (ritardo del viaggio)

## 1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

## 2 Eventi e prestazioni assicurati

Se un viaggio prenotato dalla persona assicurata viene annullato poco prima della partenza o se si verifica un ritardo della partenza di almeno 3 ore Allianz si assume le spese aggiuntive (spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese telefoniche) sostenute dalla persona assicurata per la prosecuzione del viaggio. In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore alle 11 ore, Allianz indennizzerà anche, nell'ambito della somma assicurata concordata, le spese per l'acquisto degli indumenti e degli articoli igienici necessari.

## 3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

- 3.1. Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.
- 3.2. Annullamenti e ritardi del viaggio riconducibili a eventi meteorologici o ad altre cause naturali.
- 3.3. Quando il vettore trasporto non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrompere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

## 4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz, la persona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad Allianz l'evento o il sinistro assicurato.
- 4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
  - conferma di prenotazione;
  - certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della conferma d'annullamento o del ritardo, così come la durata del ritardo e qualsiasi compensazione ricevuta;
  - ricevute per le spese extra.

## C Estensione della garanzia

Importante: al verificarsi di un evento assicurato occorre contattare immediatamente Allianz al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.

## 1 Ambito di validità locale

L'assicurazione vale esclusivamente per i dispositivi acquistati presso un esercente (es. negoziante, venditore per corrispondenza, fornitore tramite Internet) con sede in Svizzera o in un Paese confinante.

## 2 Dispositivi assicurati

- 2.1 Dispositivi nuovi, delle categorie merceologiche di seguito elencate, pagati dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta, aventi una garanzia del fabbricante o una garanzia del rivenditore e un valore (prezzo d'acquisto) di almeno CHF 100.- e che, in caso di sinistro, non abbiano più di quattro anni nel momento in cui si verifica l'evento dannoso:
  - Elettrodomestici (cosiddetti "bianchi") come ad esempio lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini elettrici, rasoi, asciugacapelli, dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti "bruni") come ad esempio televisori, proiettori, lettori DVD/BlueRay, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, dispositivi GPS, console di gioco. Dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti "grigi") come ad esempio telefoni cellulari, tablet, wearable, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disc esterni.
- 2.2 Gli accessori (ad esempio adattatori, cavi e trasformatori) sono assicurati solo se acquistati assieme a un dispositivo assicurato e sono stati usati per/con il relativo dispositivo conformemente alla disposizioni.



### 3 Presupposti della copertura assicurativa

---

Occorre presentare la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta (ricevuta della transazione o conteggio mensile delle transazioni effettuate con la carta).

### 4 Somme assicurate

---

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative. Il massimale indennizzato è di CHF 4'000.– all'anno.

### 5 Prestazione assicurativa

---

Allianz indennizza la persona assicurata per le spese direttamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato, ai sensi del punto II C 2, non funzionante a seguito di difetti di materiale e/o fabbricazione. La presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del fabbricante o del rivenditore e ha una durata di 24 mesi.

### 6 Eventi, dispositivi e prestazioni non assicurati (a integrazione del punto I 6)

---

- 6.1 Dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.–.
- 6.2 Dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irricognoscibile.
- 6.3 Dispositivi privi della garanzia del fabbricante o del rivenditore.
- 6.4 Dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore.
- 6.5 Dispositivi che sono o sono stati usati a scopi professionali o commerciali.
- 6.6 Eventi e cause direttamente o indirettamente riconducibili a agenti esterni come ad esempio trasporto, consegna, installazione, danno conseguente a incidente, utilizzo errato, danni da fuoco, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, danno dovuto a negligenza, a interruzione di corrente, a variazioni di corrente o linee di alimentazione e scarico erroneamente allacciate.
- 6.7 Errori o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
- 6.8 Danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni di estetica che non influiscono sul funzionamento, virus, errori di software.
- 6.9 Riparazione o sostituzione di dispositivi assicurati non precedentemente autorizzate da Allianz.
- 6.10 Impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne).
- 6.11 Veicoli di qualsiasi tipo nonché velivoli di qualsiasi tipo, compresi i relativi accessori e la relativa dotazione.
- 6.12 Utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba.
- 6.13 Componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente come ad esempio fusibili, accumulatori, batterie, supporti di dati, nastri magnetici, tasti, cartucce di stampa, cartucce del toner, pulsanti, mouse di computer, telecomandi, joystick e altri dispositivi di comando esterni, sacchetti, spazzole e utensili di aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti ecc.

### 7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)

---

- 7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o l'avente diritto dovrà informare immediatamente Allianz al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.
- 7.2 In caso di sinistro occorre inviare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata al punto I 3.3 e al punto I 4) all'indirizzo indicato nel modulo per la segnalazione dei sinistri:
  - copia della ricevuta d'acquisto o del certificato di garanzia (se disponibile) con data (inizio della garanzia del fabbricante o del rivenditore).
  - ricevuta della transazione o copia del conteggio mensile.
  - in caso di riparazioni: fattura indicante nome, indirizzo, numero di telefono dell'azienda/della persona che ha riscontrato l'errore del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante.
  - in caso di sostituzione: copia della ricevuta d'acquisto.